



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, in persona del Giudice Clarice Di Tullio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4268/2014 R.G.

tra

[REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Fabiani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesca Agostinelli

ATTRICE

e

Banca Monte dei Paschi di Siena, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Avesani e dall'Avv. Francesca De Mori ed elettivamente domiciliata presso lo studio della seconda

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per l'attrice come da foglio depositato in via telematica in data 8.10.2019: *“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Treviso contrariis reiectis, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, accertare e dichiarare l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché la illegittimità dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto e per spese di chiusura periodica del conto oltre che l'accredito di minori interessi attivi, per l'effetto, condannando la*



convenuta a pagare alla attrice la somma di € 25.410,97 come accertato all'esito della svolta attività peritale, o la maggiore o minor somma risultante a credito dell'attrice, per restituzione di somme alla correntista addebitate (o, quanto agli interessi attivi, non accreditate) in conto per i titoli di cui sopra. Con gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. Con condanna della convenuta soccombente al pagamento degli oneri di CTU, ivi incluso quanto provvisoriamente anticipato. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la presente causa e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CpA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari".

Per la convenuta come da foglio depositato in via telematica in data 10.09.2019: *"Nel merito in via principale: - per i motivi di cui in atti rigettarsi le domande tutte di parte attrice. - nella denegata ipotesi di accoglimento delle pretese attoree dichiararsi prescritto il diritto alla restituzione delle rimesse effettuate sul conto corrente 10037 anteriormente al 12.04.2003; In ogni caso: - con vittoria di competenze e spese di lite, oltre C.P.A. e IVA . In via istruttoria: - disporsi integrazione della CTU che raccolga i rilievi espressi dal CTP della banca convenuta in sede di osservazioni alla bozza di elaborato peritale, ed in particolare proceda al ricalcolo del saldo del rapporto controverso considerando legittimi gli interessi anatocistici maturati nel rapporto oggetto di causa successivamente all'adeguamento del rapporto alla delibera CICR del 09.02.2000 a partire dal 30.06.2000, come peraltro ritenuto in caso analogo anche dalla Corte d'Appello di Venezia, sent. 2102/2018 che si allega".*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

L'attrice, premettendo di avere stipulato con la convenuta, in data 22.04.1997, un contratto di conto corrente di corrispondenza, ha allegato che, nel corso del rapporto contrattuale – definitivamente chiuso in data 19.01.2009 –, la Banca avrebbe indebitamente addebitato interessi anatocistici, spese fisse di chiusura trimestrale del conto, commissioni di massimo scoperto e interessi corrispettivi nonché applicato interessi usurari. Ha perciò chiesto la condanna della Banca Monte dei Paschi di Siena alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di capitalizzazione degli



interessi a debito, per spese di chiusura periodica e commissioni di massimo scoperto e per interessi a saggio usurario.

La convenuta, nel costituirsi tempestivamente in giudizio, ha contestato le deduzioni attoree, in particolare eccependo la prescrizione dell'azione di indebito con riferimento alle rimesse solutorie eseguite dal correntista prima del 12.04.2003 ossia prima dei dieci anteriori alla notificazione del primo atto di contestazione trasmesso in merito al conto n. 10037.

La causa è stata istruita mediante c.t.u. contabile.

All'esito, in seguito a diversi rinvii, è stata riassegnata alla scrivente in forza di decreto del 20.07.2019 ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10.10.2019 sulle conclusioni delle parti riportate in premessa.

La domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.

I. Nel seguire il medesimo ordine espositivo osservato dalle parti, deve innanzitutto essere dichiarata la nullità parziale del contratto *inter partes* per violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c..

A tale riguardo, è sufficiente ricordare come la Corte di Cassazione, a far data dalle sentenze 30 giugno 1999 n. 3096 della sez. III, 16 marzo 1999 n. 2374 e 11 novembre 1999 n. 12507 della sez. I, abbia definitivamente affermato la nullità delle clausole contemplanti la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nei contratti bancari, per violazione del disposto di cui all'art. 1283 c.c., così escludendo l'esistenza di una consuetudine in base alla quale, nei rapporti tra banca e cliente, gli interessi a carico di quest'ultimo possano essere capitalizzati ogni trimestre ed evidenziando che la costanza e la generalità della prassi effettivamente instauratasi in tal senso, pur valendo a realizzare un uso negoziale, non sono invece sufficienti ad identificare un uso normativo (caratterizzato, sul piano soggettivo, dalla *opinio iuris ac necessitatis*, intesa come consapevolezza di prestare osservanza ad una norma cogente).

Alla luce di tali sentenze e della successiva, univoca evoluzione giurisprudenziale, deve ritenersi definitivamente acquisito il principio secondo cui la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente è nulla, in quanto applicativa di un mero uso negoziale, non rientrante



nell'ambito applicativo dell'art. 1283 c.c., che, nell'escludere l'anatocismo in mancanza di usi contrari, rinvia ai soli usi normativi.

Tale principio, nello specifico, fa sì che *“in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione”* (Cass., Sez. I, 13/10/2017, n. 24156; Cass., Sez. I, 13/10/2017, n. 24153; Cass., Sez. I, 17/08/2016, n. 17150).

La convenuta ha obiettato di aver proceduto ad adeguare le condizioni contrattuali applicate al rapporto con la ██████████ secondo le disposizioni recate dalla delibera del CICR 9.02.2000, dando avviso ai correntisti della (nuova) previsione di capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi sia passivi mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Tale obiezione non può essere condivisa.

Intanto, va considerato che l'art. 7 della citata delibera CICR, cui si riporta la Banca Monte dei Paschi, è una norma transitoria che, ancorché inserita nel contesto di un atto deliberativo assunto dal CICR a mente dell'art. 120, comma 2, TUB, come aggiunto dall'art. 25, comma 2, d.lgs. 342/1999, si correla, per comunanza di fini, all'art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999, introduttivo nel medesimo art. 120 TUB del comma 3: poiché di esso è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale con sentenza della Corte Costituzionale n. 425/2000, la detta norma è stata privata di efficacia, con la conseguenza *“che la nullità dell'anatocismo bancario per come praticata, che, con l'art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999 si era tentato di comprimere, ha ripreso tutto il suo innato vigore”* (v. Cass. ord. n. 26769/2019).

D'altro canto, va considerato che, se la clausola di capitalizzazione degli interessi a debito è affetta da nullità, sembra difficile negare che l'adeguamento alle disposizioni della delibera CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non determini un peggioramento delle condizioni contrattuali.



Ciò posto, la norma applicabile non è quella del comma 2 dell'art. 7 della delibera CICR - già di per sé caducata di ogni efficacia per quanto osservato in precedenza - ma quella del comma 3 del medesimo art. 7, ai sensi del quale *“nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”* (in termini v. Cass. ord. n. 26769/2019 cit.).

Poiché la variazione contrattuale operata dalla Banca non è stata approvata dall'attrice, essa è inefficace nei suoi confronti e non impedisce alla nullità di dispiegare ogni suo più ampio effetto con riguardo all'intera durata del rapporto.

Dunque e concludendo sul punto, va esclusa la legittimità degli addebiti degli interessi anatocistici per effetto della capitalizzazione trimestrale degli stessi per tutta la durata del rapporto.

La richiesta di integrazione della c.t.u., formulata dalla convenuta in sede di precisazione delle conclusioni, è dunque disattesa.

II. Del pari deve essere esclusa la legittimità dell'addebito delle spese fisse di chiusura trimestrale del conto, in ragione dell'assenza, nell'accordo iniziale tra le parti, di una pattuizione specifica relativa alla loro misura.

Quanto alle commissioni di massimo scoperto, deve innanzitutto essere disattesa la censura di nullità sviluppata dall'attrice sotto il profilo dell'assenza di causa.

Va sul punto affermato quanto già chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12965/2016: l'art. 2 *bis* della legge n. 2/2009, disciplinando la materia delle commissioni di massimo scoperto, pure omettendo ogni definizione più puntuale delle stesse, ha effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa.

D'altro canto, ai fini della validità di siffatte condizioni contrattuali, è pur sempre necessario che esse determinino la percentuale, la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito: in difetto, esse devono essere considerate nulle per indeterminatezza dell'oggetto, almeno finché non intervenga specifica pattuizione.



Nel caso di specie, il c.t.u. ha accertato – ciò che rileva ai fini della declaratoria officiosa di nullità delle clausole *de quibus* per indeterminatezza dell'oggetto – che il contratto di conto corrente non determinava la periodicità dell'addebito delle commissioni.

Conseguentemente i pagamenti ad esse riferibili devono essere ritenuti indebiti (non integralmente, come opinato dall'attrice, ma) nella misura accertata dal c.t.u. nella prima delle ipotesi ricostruttive dal medesimo sviluppate.

III. Il superamento, nel corso del rapporto, del tasso soglia in materia di usura è stato accertato dal c.t.u., che ha altresì ricalcolato gli interessi corrispettivi considerando il saldo periodico epurato dagli indebiti addebiti riferiti agli interessi composti, alle spese di chiusura periodica ed alle commissioni di massimo scoperto.

IV. Per quanto attiene all'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione sollevata da parte convenuta, si deve richiamare il principio affermato da Cass. SS.UU. n. 24428 del 2010 ed evidenziare che la successiva giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, avendo normalmente i versamenti effettuati su conto funzione ripristinatoria della provvista, *“una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici”* (v. Cass. Civ. 26 febbraio 2014, n. 4518).

Tale assunto è coerente con il criterio di riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., che, *“nella specificità del contenzioso bancario, si risolve nella regola secondo la quale all'attore in ripetizione spetta l'allegazione e la dimostrazione di aver effettuato dei pagamenti e della mancanza di titolo dei medesimi (e cioè la deduzione della nullità delle clausole sottese alle annotazioni in conto) e, simmetricamente, sulla banca che eccepisce l'intervenuta prescrizione incombe la prova dei fatti costitutivi dell'eccezione e quindi anche di quei fatti o circostanze (nella specie, lo sconfinamento rispetto all'eventuale fido o l'operatività del conto allo scoperto) necessari ad individuare cronologicamente il dies a quo da cui decorrerebbe il termine prescrizione dell'azione di ripetizione”* (v. Tribunale di Treviso, sentenza n. 1631/2017).



Nel caso di specie, l'eccezione formulata dalla banca è tempestiva e specificamente riferita alla natura solutoria delle rimesse operate in conto nel periodo anteriore al decennio precedente il primo atto interruttivo.

D'altro canto, la documentazione versata in atti, pur in assenza di un formale ed espresso contratto di affidamento, consente di ravvisare plurimi e univoci elementi indiziari che portano a ritenere provato per presunzioni il fatto che il conto corrente in questione sia stato assistito per gran parte della sua durata da una apertura di credito piuttosto consistente.

Tali sono: la presenza, nel documento di sintesi delle condizioni economiche allegate al contratto del 22.04.1997, dell'indicazione di una pluralità di tassi distinti e di aliquote diverse per la commissione di massimo scoperto per le due ipotesi "entro il "1° limite" di trenta milioni di lire" e "oltre il suddetto limite"; l'applicazione di condizioni differenziate di tasso entro ed oltre l'anzidetto limite; la circostanza che, negli estratti conto, vengano di volta in volta comunicate le variazioni di tasso di interesse o della c.m.s., con specifica indicazione della nuova aliquota applicata (testualmente) "fino a" la soglia specificata e "oltre".

Sulla scorta di tali elementi, il c.t.u. ha individuato, sulla base della documentazione di causa, le rimesse da considerare come solutorie, rispetto alle quali l'eccezione di prescrizione opposta dalla convenuta deve ritenersi fondata.

V. Richiamate tutte le considerazioni che precedono e valutate le conclusioni del c.t.u., l'importo astrattamente ripetibile dall'attrice deve essere quantificato in complessivi euro 24.275,27, di cui:

spese fisse di chiusura indebite per Euro 5.211,47;

commissioni di massimo scoperto indebite per Euro 6.037,62;

maggiori addebiti per interessi passivi per Euro 12.593,62;

minori accrediti per interessi attivi per Euro 443,49.

Tale importo è stato determinato in sede di consulenza contabile escludendo l'anatocismo, espungendo dal conto per cui è causa ogni addebito operato a titolo di spese fisse di chiusura periodica, considerando gli addebiti per commissioni di massimo scoperto con periodicità annuale e ricalcolando gli interessi passivi a tassi legali.



In accoglimento dell'eccezione della convenuta, deve ritenersi prescritto il diritto dell'attrice a ripetere i versamenti aventi natura solutoria annotati anteriormente al decennio precedente l'interruzione del termine prescrizionale: versamenti che il c.t.u. ha accertato nella misura di euro 10.225,16.

La domanda di ripetizione d'indebito può quindi trovare accoglimento per la sola somma di euro 14.050,11.

Su tale somma spettano gli interessi al saggio legale dalla data della domanda giudiziale all'effettivo soddisfo.

Le spese processuali seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore effettivo della domanda, risultante dalla somma riconosciuta in favore dell'attrice.

Le spese di c.t.u., quali liquidate nel corso del giudizio, sono definitivamente poste a carico della convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso in composizione monocratica, nella persona del Giudice Clarice Di Tullio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ██████████ nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., così provvede:

in parziale accoglimento della domanda, condanna la convenuta alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma di euro 14.050,11, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;

condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che liquida in euro 4.835,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. Franco Fabiani, dichiaratosi antistatario;

pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., quali liquidate nel corso del giudizio.

Treviso, 13 gennaio 2020

Il Giudice
Clarice Di Tullio

